

N^o 3152.

E. B.

Prot. n. 4 Reg. fls. 347.

1-297

Am. Moraes
9-12-10
Ruy

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonização e Imigração

Anno: 1910.

Data 20 de Novembro de 1910.

Mattão.

Interessado Rossi Odoardo.

Assumpto Pedes a restituição de sua passagem e de sua familia,
de Genova á Sanços.

J. Salles Junior



28.12

A^o Hospedaria

Mattão 20 de Novembro de 1910

Mr D^o Secretario dos Negocios da Agricultura
P^o 1^o Div^o de
Correios. São Paulo

6/12/10

Pro. Frank

Rossi Odoardo chefe da familia tendo
chegado a Santos, procedente de Genova (Italia)
pelo vapor Mendonça no dia 4 de Novembro
e tendo accedido os favores da lei que autoriza
a restituição da importancia que despendeu com
as passagens de 3^a classe para si e sua familia,
vem requerer vos dignes mandar que lhe seja
feita dita restituição

O peticionario junta os documentos pro-
vando que se acha com sua familia, localizado
na fazenda de propriedade do Sr Amador Pires
Correa. municipio de Mattão

Mattão 20 de Novembro de 1910

Rossi Odoardo



4.10.10
347.

LLOYD ITALIANO - Società di Navigazione

Sede Centrale in GENOVA
Sede in NAPOLI



SOCIETÀ ANONIMA
CAPITALE SOCIALE
Lire it. 20.000.000 interamente versato

UFFICIO EMIGRAZIONE

N.° 14402

di GENOVA

N.° 1219
90

Biglietto d'Imbarco per N.° 2 posti di 3.ª Classe

col Vapore di bandiera italiana

MENDOZA { Stazza netta Tonnellate 4310
Velocità alle prove 15 miglia all'ora

che partirà da **GENOVA** il 14 OTT 1910
toccando di scalo i Porti di

RIO JANEIRO
BUENOS AYRES
BARCELONA - CANARIE o S. VINCENZO - ~~NO JANEIRO~~

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 18 (comprese le fermate nei Porti di scalo).

	NOME E COGNOME	Età	Cucette	Razioni
1	Rossi Odoardo	40	/	/
2	M.ª Cesarnia	27	/	/
3				
4				
5				
6				
		TOTALE		
			<u>2</u>	<u>2</u>

HOSPEDARIA DE IMMIGRANTES
SÃO PAULO
NOV 4 1910
Livro 32 Fis. 32

So
Mendoza

Nolo di passaggio L. it. 189 per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

N.° <u>2</u> posti a L.it. <u>189</u>	DISTINTA	Totale L.it. <u>378</u>
Acconto pagato al Rappresentante	L.it.	
Rimanenza da pagarsi all'Ufficio.	L.it.	

IL VETTORE
LLOYD ITALIANO - Società di Navigazione

VISTO
CASSIERA

Dory

Genova, il 13 OTT 1910 190

703 DM

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 Gennaio 1901).

Art. 26. — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò, dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero essere fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e nel regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

Art. 27. — Le liti tra vettore ed emigrante delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o da chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggiatori degli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà, gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO - LETTERA E.

Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

TABELLA DELLA RAZIONE VIVERI DOVUTA AGLI EMIGRANTI

Art. 131 del Regolamento sull'Emigrazione 10 Luglio 1901, approvato con R. Decreto 13 Luglio 1904, in vigore l.° Novembre 1904

TABELLA N. 1. Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge sull'emigrazione.

TABELLA N. 2. Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

DENOMINAZIONE	GIORNI DELLA SETTIMANA							Quantità totale per settimana	GIORNI	COLAZIONE	PRANZO	CENA
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica					
Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a)	600	600	600	600	600	600	600	4.200	Lunedì	Caffè e pane oppure caffè e biscotto	Pasta in brodo - Carne lessa e fagioli accomodati - Vino - Pane.	Pasta in brodo (magro) - Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Carne di bue fresca (b)	300	300	—	300	—	300	300	1.500	Martedì	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con lenticchie - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e fagioli in zeminio - Vino - Pane.
Pasta di buona qualità e di puro grano duro	160	80	200	130	200	80	130	980	Mercoledì	Id.	Pasta al magro - Tonno all'olio con patate in insalata - Formaggio - Vino - Pane.	Minestrone con fagioli - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Riso di buona qualità	—	60	—	60	—	60	60	240	Giovedì	Id.	Pasta asciutta - Carne al ragu con cipolle - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Baccalà o stoccolisso di buona qualità	—	—	—	—	120	—	—	120	Venerdì	Id.	Pasta al magro - Baccalà con patate in stufato - Vino - Pane.	Minestrone - Fagioli e patate in insal. - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Tonno all'olio, di buona qualità	—	—	70	—	—	—	—	70	Sabato	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con fagioli - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e patate - Vino - Pane.
Acciughe salate, di buona qualità	—	—	80	—	30	—	—	60	Domenica	Id.	Pasta asciutta - Carne guarnita con piselli - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in insal. - Vino - Pane.
Formaggio, di buona qualità (c)	10	10	50	20	30	10	20	150				
Patate	100	—	100	50	100	50	50	450				
Fagioli	50	40	50	—	70	50	—	260				
Lenticchie	—	50	—	—	—	—	—	50				
Piselli secchi	—	—	—	—	—	50	—	50				
Cipolle	—	—	—	50	—	50	—	100				
Olio d'oliva puro, di buona qualità	20	20	30	20	30	20	30	170				
Sale	15	15	15	15	15	15	15	105				
Pomodoro (conserva in pani)	5	—	5	10	10	5	10	45				
Aceto di vino	10	10	15	—	15	—	15	65				
Pepe	—	—	10	—	10	—	—	20				
Caffè, di buona qualità	15	15	15	15	15	15	15	105				
Zucchero bianco	20	20	20	20	20	20	20	140				
Vino italiano puro non meno di 12° grado	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5				

(a) Nella colazione, in luogo di pane fresco, può essere distribuito biscotto di buona qualità, in ragione di $\frac{1}{4}$ del peso di pane che esso sostituisce. - (b) La razione di carne intendente posata cruda, non la tolleranza di un quarto di peso in ossa. - (c) Il formaggio nei giorni di magro (Mercoledì e Venerdì) si distribuisce anche come companatico.

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

Art. 4. — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigratore della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

Atestado de permanencia na lavoura

Eu abaixo assignado, fazendeiro estabelecido no Municipio de Mattão declaro que o Sr Rossi Odoardo de outra vez que esteve no Brazil, permaneceu como colono na minha fazenda pelo espaço de 7 sete annos consecutivos.

E por ser verdade passo a presente declaração

Mattão 20 de Nov 1910

Mattão 20 de Novembro 1910
Amador Pinheiro



Recebi a p. supra.
Cartorio de Paz
Mattão 19 de Dezembro de 1910
Luiz Augusto de Amorim
Sampaio, Escrivão de Paz
Tobellão publico

Declaração

Eu abaixo assignado, fazendeiro estabelecido no Município de Mattão declaro que o Sr. Rossi Edoardo e sua familia estão trabalhando como colonos em minha fazenda.

E para os devidos effeitos passo a presente declaração que assigno.

Mattão 20 de Nov^o 1910

Mattão, 20 de Novembro de 1910.
Amador P. ...



Presenciei a firma supra.
Contratante L. Amal de ...
Mattão, 30 de Novembro de 1910
Luiz Augusto de ...
Dan ...
Folhetas por ...



Francisco da Costa e Silva
Juiz de Paz em exercicio neste Di-
stricto de Mattão.

Atesta sob fe de seu cargo que
exerce, que o Sr Amador Pires
Loria acha-se estabelecido com fazenda
de café no Municipio de Mattão e
que o colono Rossi Odoardo está
trabalhando na dita fazenda, junto
à propria familia

Referido é verdade.

Mattão 29 de Maio de 1910

Francisco da Costa e Silva



Reconheço a firma supra
Constituição de Amador Loria
Mattão, 30 de Novembro de 1910
Luiz Augusto de Amaral Sam-
paio, Juiz de Paz. F. de L. S.
per L.



500
L. Sampaio

4 OTT 1910

Handwritten scribbles



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER L'ESTERO

ROMA

Tipografia del Ministero degli Affari Esteri

RIO JANEIRO

8
9

Il presente passaporto consta di venti pagine

N. del Passaporto

1027



N. del Registro corrispondente

1

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOCAZIONE DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA SÃO PAULO



Passaporto

91

rilasciato a

Rossi Orlando

figlio di

Giuseppe

e della *fu Leoncini Teresa*

nato a

Castiglione

il

19 agosto 1870

residente a

Castiglione

in provincia di

Perugia

di condizione

bruciante

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in America, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè, accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissarii governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

*Chiuso diritto a fare ed a prendere
marche di emigrazione
11/11*

Connotati del Titolare del Passaporto

Statura m. *1.60*
 Età *anni 40*
 Fronte *giusto*
 Occhi *castani*
 Naso *equilibrato*
 Bocca *giusta*
 Capelli *castani*
 Barba *idee*
 Bassi *idee*
 Colorito *naturale*
 Corporatura *giusta*
 Segui particolari

FIRMA DEL TITOLARE

Il presente passaporto è rilasciato per *la Russia*

ed è valido ⁽²⁾ per *anni 3*

Rilasciato gratis Art. 6 comma
 H. P. Decret. 31 Gennaio 1901
 Data 1 Ottobre 1910



Il Sotto-prefetto
[Signature]

(1) Stato o Stati di destinazione.
 (2) Per tre anni; ovvero fino al 1° aprile (per gli iscritti di leva di terra, o 1° gennaio per gli iscritti di leva marittima) dell'anno (art. 5, comma 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901).
 (3) Luogo per l'apposizione della marca speciale (o per la dichiarazione che il passaporto viene rilasciato gratuitamente a norma dell'art. 6, comma 4°, del regio decreto 31 gennaio 1901), bollo, data e firma dell'autorità che rilascia il passaporto. Se si tratta di passaporto rilasciato all'estero, in sostituzione della marca speciale l'ufficiale che lo rilascia annoterà, accanto al bollo, l'ammontare della tassa percetta.

Le pagine seguenti sono riservate per le eventuali vidimazioni delle autorità estere, nonché per le mutazioni di destinazione e per le rinnovazioni del Passaporto da parte delle autorità italiane, le quali si serviranno a tale uopo delle formule seguenti:

Il presente Passaporto rilasciato a (1).....
.....
vale per la destinazione di

ovvero

Il presente Passaporto rilasciato a (1).....
.....
è rinnovato per la durata di.....
e per la destinazione di

In ciascuna pagina non potrà essere menzionato più d'un mutamento di destinazione od una rinnovazione, e tali dichiarazioni dovranno essere sempre seguite dalle apposizioni o annotazioni di cui alla nota 3 della pag. 3 del presente libretto.

Avvertenza. — La rinnovazione potrà iscriversi sul presente passaporto nel solo caso che sia chiesta entro tre mesi dalla scadenza di esso.

(1) Nome, cognome e paternità del titolare del Passaporto.

A large rectangular frame containing ten horizontal dotted lines, intended for administrative markings or stamps.

A Hospedaria de Immigrantes para que se sirva informar.

São-Paulo, 9 de Dezembro de 1910.

A. Tertuliano Fernandes
Pelo Director.

N. 629

ROSSI ODOARDO, espontaneo, italiano, agricultor, de 40 annos, sua mulher, Casimira, de 25 annos, procedentes de Genova, vieram pelo vapor "Mendoza," entraram, nesta Hospedaria, a 4 de Novembro ultimo, e seguiram para a fazenda de Sr. Amador Pires Corrêa, em Mattão, contractados de accordo com a procura n. 3.993 e recibo de caderneta n. 16.093. O requerente já esteve no Brasil e é filho de Rossi Giuseppe (auto n. 3.153).

Os documentos estão em regra e a localisação de accordo com o regulamento em vigor, - parecendo, portanto que o presente requerimento poderá ser deferido, uma vez que se faça extensivo aos immigrants espontaneos a favor concedido aos introductores, pelo Decreto n. 1.897, de 13 de Agosto deste anno. Neste caso a restituição será de 378 liras, conforme o documento junto a este processo.

Hospedaria de Immigrantes, São Paulo, 24 de Dezembro de 1910.

M. J. Ferraz
Director.

Faça-se quin a Contadaria
28/12/1910
M. J. Ferraz
Ferraz

Quin a Contadaria

a 31-12-1910

(Act. 31-12-1910)